



CANCELLERIA DELLO STATO

1° ottobre 2021

ELEZIONI DEL GRAN CONSIGLIO 2022

Istruzioni relative alla proposta di candidatura per partiti/gruppi

I. Date e scadenze

Mercoledì, 9 febbraio 2022	Chiusura delle liste in VeWork per esame preliminare <i>(La chiusura è possibile anche prima)</i>
Lunedì 21 febbraio 2022, ore 12:00	Scadenza del termine per la presentazione delle proposte di candidatura (in forma cartacea, e chiusura definitiva della lista in VeWork)
Lunedì 28 febbraio 2022	Scadenza del termine per la rettifica delle proposte di candidatura
Domenica 15 maggio 2022	Giorno dell'elezione

La direzione generale e la vigilanza sulle elezioni del Gran Consiglio competono alla Cancelleria dello Stato (art. 1 cpv. 1 ordinanza sull'elezione del Gran Consiglio [OEGC; CSC 150.410]).

II. Sistema elettorale

Il Popolo elegge il Gran Consiglio secondo il sistema proporzionale (art. 27 cpv. 2 Costituzione del Cantone dei Grigioni [Cost. cant.; CSC 110.100]). Ciascuno dei precedenti 39 circoli forma un circondario elettorale (art. 2 legge sull'elezione del Gran Consiglio [LEGC; CSC 150.400]). Il Gran Consiglio viene eletto secondo il sistema dei voti preferenziali. L'elettore può attribuire tanti voti quanti sono i seggi da assegnare in un circondario elettorale. Ogni voto va inoltre anche a favore del partito/gruppo a cui appartiene il candidato. I seggi vengono ripartiti secondo il sistema del "doppio Pukelsheim" (art. 25 LEGC).

III. Numero di seggi dei circondari elettorali

Il Gran Consiglio è composto di 120 membri (art. 27 cpv. 1 Cost. cant.). I seggi vengono ripartiti tra i circondari elettorali in rapporto alla loro popolazione svizzera residente. In base all'art. 3 e all'art. 4 LEGC nonché al decreto del Governo del 21 settembre 2021, i seggi vengono ripartiti tra i circondari elettorali come segue:

Circondario elettorale	Seggi
Alvaschein	2
Avers	1
Belfort	1
Bergün	1
Bregaglia	1

Circondario elettoriale	Seggi
Breil/Brigels	1
Brusio	1
Calanca	1
Coira	21
Churwalden	1
Davos	6
Disentis	4
Domleschg	3
Fünf Dörfer	11
Ilanz	6
Jenaz	1
Klosters	3
Küblis	1
Lumnezia/Lugnez	2
Luzern	1
Maienfeld	5
Mesocco	1
Engadina Alta	8
Poschiavo	2
Ramosch	1
Rhätzens	7
Rheinwald	1
Roveredo	3
Safien	1
Schams	1
Schanfigg	2
Schiers	3
Seewis	1
Suot Tasna	3
Sur Tasna	1
Surses	1
Thusis	4
Trins	5
Val Müstair	1
Totale	120

IV. Registrazione delle liste e dei candidati in VeWork

Le proposte di candidatura (liste e candidati) per le elezioni del Gran Consiglio possono essere registrate online. A tale scopo viene impiegato il software per le elezioni e le votazioni VeWork. La regi-

strazione elettronica delle proposte di candidatura rende più facile ai partiti/gruppi mantenere la visione d'insieme sulle loro liste nonché in particolare procedere a eventuali correzioni o modifiche alla lista o alle informazioni relative ai candidati (denominazioni, ordine, ecc.). Inoltre la registrazione elettronica delle liste e dei candidati permette alle regioni e alla Cancelleria dello Stato di verificare precocemente la proposta di candidatura.

Il modulo di proposta di candidatura può essere generato e stampato direttamente in VeWork. Affinché il termine di annuncio sia rispettato, la proposta di candidatura, corredata di tutte le firme necessarie e di tutta la documentazione, deve essere presentata tempestivamente e in forma cartacea al comitato regionale competente per il circondario elettorale.

Di seguito viene descritto lo svolgimento della registrazione delle liste e dei candidati in VeWork. Per i dettagli e per informazioni in merito all'accesso a VeWork è inoltre a disposizione una guida separata per VeWork.

1. **Allestire e chiudere un gruppo di liste:** la persona competente per il partito/gruppo a livello cantonale registra il gruppo di liste in VeWork e lo chiude.
2. **Registrare liste e candidati:** le persone competenti per il partito/gruppo a livello cantonale *oppure* a livello regionale registrano le liste e i candidati che fanno parte del gruppo di liste nei singoli circondari elettorali.
3. **Caricare i certificati di eleggibilità:** i certificati di eleggibilità dei candidati possono essere caricati direttamente in VeWork.
4. **Esame preliminare della lista:** una volta registrati completamente il gruppo di liste, le liste e i candidati, la lista può essere chiusa in VeWork e trasmessa per esame preliminare alla regione competente.
 - Si prega di chiudere le liste per la prima volta in VeWork per esame preliminare **al più tardi mercoledì 9 febbraio 2022**.
 - La lista può essere chiusa e trasmessa per esame preliminare anche se non sono ancora disponibili tutti i certificati di eleggibilità dei candidati.
 - I partiti/gruppi ricevono per e-mail feedback relativi alla loro lista e possono effettuare direttamente in VeWork adeguamenti che dovessero essere eventualmente necessari.
5. **Stampare il modulo di proposta di candidatura:** il modulo di proposta di candidatura può essere allestito e stampato in VeWork.
6. **Firma dei candidati:** il modulo di proposta di candidatura viene firmato da tutti i candidati. Le informazioni possono essere completate e corrette a mano.
Se non è possibile far firmare il modulo di proposta di candidatura ai candidati (ad es. a seguito di assenza per vacanze), può essere richiesta a questi candidati una *dichiarazione di consenso separata* (da VeWork).
7. **Firmatari:** vengono richieste le firme di chi sostiene la proposta di candidatura; il diritto di voto di queste persone viene attestato dal comune competente.
8. **Rettifica:** la lista in VeWork viene rettificata in modo tale che corrisponda alla proposta di candidatura e viene chiusa definitivamente.
9. **Procedura di annuncio:** presentazione tempestiva alla regione competente del modulo di proposta di candidatura in forma cartacea, corredato di tutte le firme e di tutti i documenti necessari (entro lunedì 21 febbraio 2022, ore 12:00).

La procedura descritta non deve necessariamente essere rispettata 1:1. In qualsiasi momento la lista può essere chiusa ed essere trasmessa alla regione per esame preliminare. Il modulo di proposta di candidatura può essere stampato, completato e adeguato a mano anche prima. **L'importante è che**

alla scadenza del termine di presentazione delle candidature le informazioni sul modulo di proposta di candidatura in forma cartacea corrispondano alle indicazioni riportate sulla lista chiusa in VeWork.

V. Presentazione delle proposte di candidatura / scadenza del termine di presentazione delle candidature

Conformemente all'art. 11 cpv. 1 LEGC, il dodicesimo lunedì precedente il giorno dell'elezione è considerato quale termine ultimo entro il quale tutte le proposte di candidatura devono essere pervenute. La proposta di candidatura deve perciò pervenire al comitato regionale competente entro **le ore 12:00 di lunedì 21 febbraio 2022**. La data del timbro postale non è sufficiente per l'osservanza del termine di presentazione. Dopo tale termine il ritiro di una proposta di candidatura o di una singola candidatura non è più possibile.

Il modulo di proposta di candidatura deve essere compilato e presentato in modo completo, vale a dire che deve comprendere la firma dei candidati nonché le informazioni relative a chi sostiene la proposta di candidatura, con attestazione del diritto di voto da parte dei comuni. I certificati di eleggibilità possono essere allegati alla proposta di candidatura in originale oppure possono essere caricati in VeWork.

VI. Indicazioni relative alle proposte di candidatura

Riguardo alla presentazione di proposte di candidatura valide, preghiamo di tenere conto delle seguenti indicazioni aggiuntive.

A. Denominazione e numerazione

- Ogni proposta di candidatura deve recare una denominazione e un'abbreviazione (max. 12 caratteri) che la distingua chiaramente dalle altre proposte. La denominazione delle proposte di candidatura di un partito/gruppo (gruppo di liste) deve essere identica in tutti i circondari elettorali. Al contempo essa viene ricevuta quale dichiarazione di costituzione di un gruppo di liste ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 lett. a LEGC.
- Le proposte di candidatura con una denominazione insufficiente o sconveniente vengono respinte.
- Dopo la presentazione, la denominazione delle proposte di candidatura non può più essere modificata, tranne nel caso in cui possa dare adito a confusione oppure se sussiste necessità di adeguamento in relazione alla formazione di gruppi di liste. Nel primo caso il comitato regionale e nel secondo caso la Cancelleria dello Stato fissa al rappresentante dei firmatari un termine entro il quale la denominazione deve essere modificata.
- Le proposte di candidatura definitivamente stabilite prendono il nome di liste. A ogni lista viene attribuito un numero progressivo (= numero di lista). I numeri di lista vengono attribuiti dalla Cancelleria dello Stato mediante sorteggio.

B. Candidature

- Una proposta di candidatura può contenere al massimo un numero di nomi pari al numero di membri del Gran Consiglio da eleggere nel circondario elettorale.
- Possono essere proposte solo persone aventi diritto di voto nel Cantone.
- Un nome può figurare al massimo due volte.

- Il nome di un candidato può figurare su una sola proposta di candidatura ovvero su una sola lista. Se il nome figura su più di una proposta di candidatura in un circondario elettorale e/o su proposte di candidatura di diversi circondari elettorali, il nome viene stralciato da tutte le proposte di candidatura.
- Ogni persona che si candida deve dichiarare per iscritto di accettare la proposta di candidatura (**dichiarazione di consenso**). In caso contrario il nome viene stralciato. Ciò può avvenire tramite semplice sottoscrizione della proposta di candidatura oppure tramite la dichiarazione di consenso separata a disposizione in VeWork.
- Alla proposta di candidatura deve essere allegato un **certificato di eleggibilità** per ciascun candidato. Tale certificato viene rilasciato dal responsabile del catalogo elettorale del comune di domicilio. Il certificato può anche essere scansionato e caricato in VeWork. Il certificato di eleggibilità non può risalire a prima del 1° gennaio 2022 e può essere richiesto gratuitamente al comune di domicilio. È possibile rinunciare alla presentazione del certificato di eleggibilità se al momento della presentazione della proposta di candidatura il candidato è membro del Gran Consiglio.
- L'ordine dei nomi dei candidati sulla proposta di candidatura viene ripreso sulla scheda elettorale stampata. Dopo la presentazione delle proposte di candidatura non è più possibile tenere conto di modifiche.
- I candidati devono indicare il proprio nome e cognome ufficiale (registro comunale). In aggiunta può essere indicato il nome con il quale una persona è nota nel mondo politico o nella vita quotidiana (ad esempio "Gianni" anziché "Giovanni" oppure un cognome d'affinità). Questi nomi vengono utilizzati per tutte le pubblicazioni, in particolare per la scheda elettorale. Ciò non vale per i nomi d'arte. I nomi d'arte possono ev. essere aggiunti tra parentesi dietro il cognome/nome.
- Per quanto riguarda le informazioni relative a **professione e carica politica** nonché eventualmente a un **titolo** occorre tenere presente la necessità di rispettare il numero massimo di caratteri ammessi (vedi ultimo punto più sotto).
- Un'indicazione precisa della professione del candidato è indispensabile per individuare delle **incompatibilità**. Queste sono disciplinate nell'art. 22 cpv. 2 Cost. cant. Non possono essere membri del Gran Consiglio i membri del Governo e delle autorità giudiziarie nonché il personale cantonale impiegato a tempo pieno e a titolo principale (volume di lavoro superiore al 40 %).
- Sulla lista (scheda elettorale) sono stampate le informazioni seguenti relative ai candidati nell'ordine corrispondente: cognome, nome, anno di nascita, professione (ev. carica politica), comune di domicilio (domicilio politico). Queste informazioni non possono superare insieme gli **80 caratteri** (incl. spazi e segni d'interpunzione). Queste informazioni nonché l'indirizzo di domicilio e l'indirizzo e-mail vengono comunicati su richiesta.

C. Firmatari

- Ogni proposta di candidatura deve recare la firma autografa di almeno 5 aventi diritto di voto con domicilio politico nel circondario elettorale.
- Nessuno può firmare più di *una* proposta di candidatura. In caso contrario il nome viene stralciato da tutte le proposte di candidatura.
- Anche i candidati stessi possono sottoscrivere la propria proposta di candidatura.
- Dopo la presentazione della proposta di candidatura la firma non può più essere ritirata.
- Per ogni firmatario occorre richiedere un'attestazione del diritto di voto al rispettivo comune di domicilio; tale attestazione può anche essere rilasciata tramite l'apposizione sul modulo della firma e del timbro del comune. Occorre prevedere tempo a sufficienza per queste conferme.

Nota: la limitazione a pochi comuni della provenienza dei firmatari aiuta a risparmiare tempo in fase di richiesta delle conferme delle autorità.

- Si raccomanda di richiedere alcune firme di riserva per ciascuna proposta di candidatura. In questo modo è possibile evitare la nullità di una proposta di candidatura nel caso le informazioni relative a un firmatario siano incomplete, illeggibili o risultino nulle per altri motivi, oppure perché dei nomi hanno dovuto essere cancellati a seguito di sottoscrizioni plurime e questo fatto impedisce di raggiungere il numero prescritto di 5 firme valide.

D. Rappresentanti

- Per i contatti con le autorità, per ogni proposta di candidatura deve essere designata una persona quale rappresentante dei firmatari nonché un'altra persona quale suo sostituto.
- Possono fungere da rappresentante o da sostituto anche i candidati oppure i presidenti o i segretari di un partito/gruppo. La stessa persona può assumere la rappresentanza di diverse proposte di candidatura.
- Al fine di garantire la reperibilità, sono richieste informazioni supplementari relative ai rappresentanti e ai sostituti. Questi dati di contatto vengono resi noti su domanda.
- Il rappresentante e il sostituto di una proposta di candidatura sono considerati al contempo firmatari della proposta di candidatura, se hanno diritto di voto nel corrispondente circondario elettorale.
- Se i firmatari non definiscono nulla di diverso, il primo firmatario viene considerato quale rappresentante autorizzato a comunicare con le autorità, il secondo firmatario quale suo sostituto.
- I rappresentanti delle proposte di candidatura e i loro sostituti sono autorizzati e tenuti a fornire in modo giuridicamente vincolante a nome dei firmatari le informazioni necessarie all'eliminazione di eventuali vizi.

VII. Congiunzioni di liste

Le congiunzioni di liste e di conseguenza anche le sottocongiunzioni non sono ammesse.

VIII. Assistenza

Domande in relazione alla presentazione di proposte di candidatura devono essere rivolte alle regioni competenti (vedi ALLEGATO). I dati di contatto delle regioni si trovano al link seguente:

<https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dfg/afg/Dokumentenliste/Adressen%20Regionen.xls>

IX. Altre persone di riferimento

In caso di domande di carattere generale è possibile contattare in qualsiasi momento la Cancelleria dello Stato dei Grigioni.

Le persone di riferimento sono Walter Frizzoni oppure Claudio Schäfer, Cancelleria dello Stato dei Grigioni:

Walter.Frizzoni@staka.gr.ch / 081 257 22 38; Claudio.Schaefer@staka.gr.ch / 081 257 22 24.

Allegato

Panoramica dell'attribuzione dei circondari elettorali alle regioni